



COMUNE di
Cerreto Sannita
Provincia di BENEVENTO
Città di fondazione
e della ceramica artistica tradizionale
Il Sindaco

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

VISTO il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni antiSars-Cov-2, di giustizia e concorsi pubblici

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

VISTE le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.10.2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania adottate in ambito emergenza COVID-19;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

VISTO l’art.50 d.lgs. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale, “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

CONSIDERATO che “l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle **Regioni** in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RILEVATO, altresì, che i provvedimenti Regionali inducono a riconoscere un’ulteriore competenza fondata sui criteri di specificità territoriale sicché risulta consentita l’adozione di provvedimenti da parte dei Comuni secondo un principio di prossimità;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

DISPONE

Con decorrenza dal **01 MAGGIO 2021**, ferme restando le misure statali e regionali, sul territorio comunale si osservano le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1) Invita i medici di medicina generale, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, i nominativi di coloro che risiedono e/o domiciliano anche temporaneamente sul territorio comunale, che presentino sintomi da SARS-COV 2, al fine di valutare l'esecuzione sugli stessi di Tampone Rapido per SARS-COV 2 a cura dell'Amministrazione Comunale;
- 2) E' fatto obbligo a tutti i cittadini residenti, o che vi dimorino anche temporaneamente, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale e al medico di medicina generale, l'insorgere dei seguenti sintomi: febbre oltre i 37,5 gradi centigradi, mal di gola, tosse secca, raffreddore, dolore alle ossa, alterazione del gusto e dell'olfatto e difficoltà respiratorie;
- 3) E' fatto obbligo a tutti i cittadini residenti, o che vi dimorino anche temporaneamente, di comunicare al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale e al medico di medicina generale, l'eventuale contatto con persone accertate positive al COVID-19, al fine di sottoporsi al Tampone Rapido per SARS-COV 2 a cura dell'Amministrazione Comunale.

AVVERTE

Che le predette regole sono poste a tutela della salute dei cittadini, il cui buon senso deve assolutamente prevalere al fine di evitare il contagio e le patologie da COVID-19, che possono comportare anche la perdita della loro vita e quella dei loro cari.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fermo quanto appresso, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito con una sanzione ai sensi dell'art. 650 c.p.

INCARICA

gli Uffici Comunali di dare esecuzione al presente provvedimento e che lo stesso venga affisso all'albo pretorio e sia notificato ai medici di medicina generale e pediatri operanti sul territorio.

Dispone, altresì, la trasmissione del presente atto alla locale Stazione Carabinieri.

Dalla Residenza Municipale, li 30.04.2021

IL SINDACO
Giovanni Parente

